

00245 2012



Procedimento civile
iscritto nel R.G.
al n. 44764/2011

AVV CERAMI
TRIBUNALE DI MILANO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
23 GEN. 2012
RICHIESTA IN
COPIA CONFORME
CON SENZA URGENZA
APPLICARE PARCHE PER DIRITTI
Euro 2,60

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano
1° Sezione Civile

nella persona dei Magistrati
dott. Roberto BICHI Presidente
dott. Maria Luisa PADOVA Giudice
dott. Serena BACCOLINI Giudice rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile rubricata al numero di ruolo generale sopraindicato e vertente

tra

CAMERO Franco residente in Morbegno via San Rocco n. 6

C.F. CMRFNC56T24F712U

rappresentato e difeso in causa dagli avv.ti Alberto Lentini e Andrea Bullo ed elett.te domiciliato presso lo studio del difensore avv. Andrea Bullo in Milano via Crocefisso n. 16

PARTE RICORRENTE

e

COSTANZO Angelo residente in Sondrio Largo Gambero n. 6

C.F. CSTNGL67H131829R

rappresentato e difeso in causa degli avv.ti Carlo Cerami e Silvia Cazzaniga ed elett.te dom.to in Milano Galleria San Babila n. 4/A presso lo studio dei difensori

PARTE RESISTENTE

AVV. BULLO
TRIBUNALE DI MILANO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
26 GEN. 2012
RICHIESTA IN
COPIA CONFORME
CON SENZA URGENZA
APPLICARE PARCHE PER DIRITTI
Euro 2,60

(Handwritten signature)

con l'intervento del PM

OGGETTO: Azione per l'accertamento della sussistenza causa di ineleggibilità ex art. 2 comma 1 n. 11) della l. n. 154/1981

CONCLUSIONI

per parte ricorrente: *"Sulla scorta di tali premesse, l'odierno ricorrente, cittadino Elettore della Provincia di Sondrio, munito della necessaria legittimazione chiede a codesto Tribunale di accertare e dichiarare la sussistenza della causa di ineleggibilità ex art. 2 comma 1 n. 11) della legge 154/1981 in capo ad Angelo Costanzo e, per l'effetto, annullare e/o dichiararne nulla la elezione, previo annullamento e/o disapplicazione di ogni provvedimento e/o deliberazione a ciò ostativi. Con il favore delle spese".*

per parte resistente: *"Piaccia al Tribunale di Milano sezione I civile respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in via preliminare accertare e dichiarare la irricevibilità e/o la improponibilità per decadenza del ricorso ex art. 82 DPR n. 570/1960 in epigrafe, per essere stato lo stesso tardivamente depositato in relazione al termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di convalida degli eletti di cui al combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'art. 82 del DPR n. 570/1960 nella sua formulazione vigente al momento dell'instaurazione del presente giudizio. Nel merito respingere perché infondato in fatto ed in diritto il ricorso ex art. 82 DPR n. 570/1960 in epigrafe così come le domande tutte con lo stesso formulate e, per l'effetto, confermare con specifico riferimento alla posizione del resistente signor Angelo Costanzo l'impugnata Deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia 28/7/2010 n. IX/39 recante la Convalida della elezione dei Consiglieri regionali della IX legislatura con conseguente accertamento e dichiarazione dell'insussistenza in capo al resistente signor Angelo Costanzo della causa di ineleggibilità di cui all'art. 2 comma 1 n. 11 della l. n. 154/1981 per essere lo stesso cessato dalle funzioni per dimissioni in data anteriore a quella fissata per la presentazione delle candidature così come previsto dal comma 2 del medesimo articolo dalla l. n. 154/1981 in virtù anche della previsione di cui al successivo comma 5 del medesimo art. 2 della l. n. 154/1981; in via istruttoria laddove se ne ravvisi la denegata ipotesi la necessità ammettere il mezzo di prova testimoniale per interrogazione sopra indicato. Con vittoria, per il resistente signor Angelo Costanzo, di spese, diritti ed onorari del presente giudizio".*

per l'intervenuto PM: "Il PM in ordine all'eccezione di tardività del ricorso ne richiede il rigetto e nel merito chiede l'accoglimento del ricorso".

FATTO E DIRITTO

Con atto depositato in data 6/7/2011 Franco Camero proponeva ricorso ex art. 82 DPR n. 570/1960 e successive modifiche avverso la convalida dell'elezione dei Consiglieri Regionali della IX Legislatura deliberata con D.C.R. della Lombardia n. IX/0039 del 28/7/2010 (e pubblicata nel B.U.R. Lombardia serie Ordinaria n. 32 del 9/8/2010) per sentire accertare e dichiarare la sussistenza della causa di ineleggibilità di cui all'art. 2, comma I, n. 11) della l. n. 154/81 in capo al Consigliere Regionale Angelo Costanzo in relazione al permanere della sua carica di amministratore dell'ALER della provincia di Sondrio, quale ente in rapporto di dipendenza con la Regione Lombardia, alla data ultima di presentazione delle candidature ed alla tardività delle dimissioni rassegnate solo in data 30/4/2010, come da dichiarazione con natura confessoria resa dall'interessato in data 10-17 maggio 2010.

Esponeva parte ricorrente:

- in data 2/2/2010 erano stati convocati per i giorni 28-29/3/2010 i comizi elettorali per la elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Lombardia (convocazione dei comizi elettorali da parte dei Sindaci in data 11/2/2010 per la IX Legislatura Regionale);
- in data 26/2/2010 avevano avuto inizio le operazioni di presentazione delle liste dei candidati circoscrizionali e regionali ed il termine ultimo per la presentazione delle liste era stato fissato per il 27/2/2010 ore 12, data entro la quale tutti i candidati dovevano rimuovere le cause di ineleggibilità ai sensi dell'art. 2 comma 1 n. 11) della l. n. 154/1981 recante "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale e comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario Nazionale" (doc. 3 di parte ricorrente);
- in esito alle elezioni del 28-29/3/2010 veniva eletto quale Consigliere Regionale nelle liste del Partito Democratico per la Circoscrizione di Sondrio il resistente Angelo Costanzo, già Consigliere di amministrazione dal 29/12/2008 dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale- ALER della Provincia di Sondrio per nomina diretta da parte del Sindaco del Comune di Sondrio (nomina iscritta nel registro delle Imprese con atto del 27 gennaio- 2 febbraio 2009 – doc. 5 di parte ricorrente);
- nell'ambito della verifica da parte della Giunta delle elezioni presso il Consiglio Regionale



- delle condizioni soggettive degli eletti il resistente rendeva la dichiarazione datata 10 maggio 2010 - nelle forme dell'autocertificazione - con la quale indicava al 30/4/2010 la data di cessazione dell'incarico o funzioni (doc. 7 di parte ricorrente), data in cui contestualmente comunicava (depositando l'atto presso l'ALER di Sondrio come da timbro apposto e registrata al n. 0012845/2010) al Sindaco di Sondrio ed al Presidente dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Sondrio di rassegnare le dimissioni "a seguito dell'avvenuta elezione al Consiglio regionale della Lombardia" (doc. 8- 9 del ricorrente) con conseguente comunicazione al Registro delle Imprese (nota prot. 4323/2010 del 28/5/2010, iscritta e pubblicata in data 8/6/2010- doc. 5 parte ricorrente);
- nella seduta del 23/6/2010 la Giunta delle Elezioni rilevava la tardività delle rassegnate dimissioni e richiedeva al Servizio legislativo e legale del Consiglio un parere (doc. 10 e 11 del ricorrente), parere che veniva reso in data 30 giugno-1 luglio 2010 (prot. 8454) e con cui si concludeva che *"alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la carica di componente del consiglio di amministrazione dell'Aler costituisca causa di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale. Le dimissioni rassegnate in data 30 aprile 2010 risultano pertanto tardive e prive di efficacia esimente"* (doc. 12 di parte ricorrente);
 - nella seduta del 8/7/2010, fissata dalla Giunta delle elezioni per acquisire informazioni dal Costanzo (doc. 14 del ricorrente), l'interessato *"ad integrazione di quanto già trasmesso agli uffici, consegna al Presidente una nota presentata in data 10 febbraio 2010 al Presidente dell'ALER di Sondrio in via del tutto riservata, con l'intesa di mantenere la riservatezza sino all'ufficializzazione della candidatura alla carica di consigliere. Tale nota non è stata consegnata alla Giunta delle elezioni per una semplice dimenticanza. Viene anche prodotta una nota, a firma del Presidente dell'ALER, inviata al Consigliere Costanzo in data 5 luglio. Nella nota si precisa che, la richiesta di tenere riservate le dimissioni ha portato ad un disguido amministrativo, di conseguenza l'ALER provvederà alla rettifica delle dimissioni stesse. Il consigliere spiega, inoltre, che la prima documentazione consegnata agli uffici non era altro che la formalizzazione delle sue dimissioni mandate per conoscenza al Sindaco di Sondrio"* (doc. 15, 16, 17 del ricorrente);
 - a seguito di tale integrazione documentale, veniva sollecitato un parere integrativo ed in data 15/7/2010 il Servizio Studi e documentazione legislativi e Assistenza legale, valutata la documentazione prodotta dal Costanzo in occasione dell'audizione del 8/7/2010 *"richiamati i contenuti del parere in merito ai profili della tempestività e delle formalità per la presentazione delle dimissioni, nonché della loro effettività, e tenuto conto dei dati*

messi a disposizione delle scrivente Servizio" riteneva " di aver fornito tutti gli elementi di diritto utili per le successive determinazioni di competenza esclusiva delle elezioni" (doc. 20 del ricorrente) e la Giunta delle Elezioni all'esito della seduta in data 15/7/2010 votava all'unanimità la proposta di convalida dell'elezione del Costanzo, relazione che veniva condivisa dal Consiglio Regionale della Lombardia che con deliberazione n. IX/0039 del 28/7/2009 (pubblicata nel B.U.R. Lombardia serie Ordinaria n. 32 del 9/8/2010) convalidava anche la elezione a Consigliere regionale del resistente (doc. 1 del ricorrente).

Instaurato il contraddittorio, parte resistente depositava memoria difensiva in data 14/10/2010 eccependo, in via preliminare, la tardività della proposizione del ricorso atteso il termine perentorio indicato nella normativa di riferimento (art. 19 della l. n. 108/60 e art. 1 l. n. 1147/66 così come modificato dall'art. 82 DPR n. 570/60) e, nel merito, concludendo per il rigetto in ragione della tempestività delle dimissioni rassegnate così individuando nella lettera in data 10/2/2010 la efficacia esimente della dimissioni anticipate in via riservata.

A riguardo deduceva parte resistente:

- per mero errore materiale aveva dichiarato "*l'avvenuta cessazione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale – Aler di Sondrio a far data dal 30 aprile 2010 anziché come nei fatti realmente avvenuto dal 10/2/2010*";
- l'art. 5 dello Statuto dell'ALER di Sondrio (doc. 10 del resistente) prevedeva forme libere per rassegnare le dimissioni mentre il comma 5 dell'art. 2 della l. n. 154/1981 valorizzava l'effettività della cessazione delle funzioni *dal " quinto giorno successivo alla presentazione"* della comunicazione, comunicazione presentata al soggetto legittimato (Presidente dell'Aler di Sondrio) con rettifica anche nei Registri della Camera di Commercio Industria ed Artigianato e Agricoltura di Sondrio (doc. 11 del resistente).

Dalla documentazione depositata dall'ALER della provincia di Sondrio, a seguito dell' ordinanza del Tribunale di Milano resa all'udienza del 1/12/2012, risulta accertato:

- il resistente nella qualità di componente del Consiglio di Amministrazione dell'ALER della provincia di Sondrio ha presenziato alla seduta del 7/4/2010 partecipando alla votazione di 10 delibere;
- il resistente nella qualità di componente del Consiglio di Amministrazione dell'ALER della provincia di Sondrio ha presenziato alla seduta del 12/5/2010 partecipando alla votazione di 25 delibere;
- nella seduta del 12/5/2010 il Consiglio di Amministrazione, sempre presente il resistente,

ha preso atto delle dimissioni del Consigliere di amministrazione di ALER Sondrio rassegnate dal sig. Angelo Costanzo in data 30/4/2010" (delibera SO/25/10 Dimissioni dal Consiglio di amministrazione di Aler Sondrio del consigliere Angelo Costanzo: presa d'atto);

- nella seduta del 21/9/2011 (SO/43/11 Delibere seduta Consigliere in data 12 maggio 2010: rettifica errore materiale) il Consiglio "a maggioranza, con l'astensione del Consigliere Songini delibera di prendere atto dell'errore materiale riportato nelle delibere di cui alla seduta Consigliere in data 12 maggio 2010 in cui erroneamente è stato riportata nel frontespizio del verbale la presenza del dr. Angelo Costanzo";
- nella qualità di Consigliere il resistente ha percepito dall'ALER della provincia di Sondrio indennità nette pari a € 907,48 come da attestazione del direttore dell'ALER della provincia di Sondrio in data 21/12/2011 e più precisamente: € 963,00 per il mese gennaio, € 951,00 per il mese di febbraio 2010, € 960,00 per il mese di marzo 2010, € 987,67 per il mese di maggio 2010 con una trattenuta complessiva per il mese di agosto di € 2954,19 indicata per i mesi precedenti con licenziamento attestato al 31/5/2010.

Il giudizio introdotto dal ricorrente con l'azione popolare ha ad oggetto l'accertamento della condizione personale di eleggibilità del candidato Costanzo Angelo a Consigliere regionale, incidendo sul diritto di elettorato passivo di quest'ultimo (e del suo diritto alla permanenza nella carica) nonché su quello attivo del ricorrente, che ha inteso agire non con il fine specifico di impugnare la delibera di convalida della elezioni n. IX/0039 del 28/7/2010 ma nella finalità di cittadino elettore (non candidato) di far osservare la disciplina elettorale in punto cause di ineleggibilità e che proprio in quella delibera ha trovato le ragioni di un dedotto illegittimo funzionamento per violazione dell'art. 2, comma I, n. 11) e dell'art. 3, comma I, n. 1 l. n. 154/1981. Nulla eccependo le parti relativamente al pacifico rapporto di dipendenza intercorrente tra la Regione Lombardia e l'ALER della provincia di Sondrio tenuto conto dei poteri di ingerenza e controllo della prima derivanti dalla legge regionale n. 27/09, in ordine all'operatività della normativa statale sopra richiamata ed applicabile in assenza della legge elettorale regionale, le questioni in diritto controverse fra le parti riguardano esclusivamente l'improponibilità del ricorso per decadenza per essere stato depositato oltre il termine di giorni trenta indicato dall'art. 82 dpr n. 570/1960 decorrente dalla pubblicazione nel B.U.R. Lombardia (n. 32 del 9/8/2010) della delibera di convalida degli eletti e la tempestività delle dimissioni rassegnate dal resistente rispetto al giorno fissato per la presentazione della candidatura ai sensi dell'art. 2, comma II, l. n. 154/1981 (termine ultimo nella fattispecie per cui è causa fissato alle ore 12 del 27/2/2010).



Con riferimento alla prima questione in contestazione il Tribunale intende aderire a quella parte della giurisprudenza di legittimità che nel valorizzare l'azione popolare, posta su di un piano di autonomia rispetto alla delibera di convalida degli eletti poiché a tutela dell'interesse pubblico dell'intera comunità, ne esclude la soggezione ai vincoli temporali previsti dall'art. 82 dpr. n. 570/60 nell'esercizio da parte del cittadino elettore (Cass. sez. I civ. n. 18128/2002; Cass. sez. I civ. n. 15104/05; Cass. sez. I civ. n. 11895/2006 per la dualità dell'azione popolare del cittadino elettore e quella del cittadino candidato non eletto cfr. Consiglio di Stato sez. V C.d.S. n. 3921/2000); azione popolare attualmente prevista all'art. 70 del d.lgs. n. 267/2000 e voluta dal legislatore *"Con la conseguenza che detta azione popolare – mantenuta fatua anche nel nuovo testo unico a garanzia dell' interesse pubblico ad evitare il consolidamento di situazioni potenzialmente dannose all'ente stesso e come opportunità data al cittadino a tutela di deliberazioni consiliari che possano essere assoggettate a logiche politiche di maggioranza in difesa di propri esponenti – come può ben essere proposta anche in assenza di una deliberazione consiliare di convalida, così, corrispondentemente, prescinde dalla correlativa impugnazione di un siffatto (ove adottato) deliberato (cfr. ex plurimis sentenza nn. 14199/04; 18128/02; 3473/00). E con l'ulteriore, logicamente necessitata, conseguenza della inapplicabilità all'azione popolare di un termine decadenziale correlato alla pubblicazione di quel deliberato consiliare rispetto al quale l'azione stessa è – come si è detto – autonoma e dalla cui esistenza essa prescinde."* (Cass. sez. I civ. n. 15104/05 contra Cass. sez. I n. 20092/08).

Il Tribunale, pur nella consapevolezza della sussistenza di un interesse generale al consolidamento dei risultati elettorali, non può consentire che tale risultato sia raggiunto con compressione del primario interesse di ogni cittadino elettore a correggere la erronea applicazione della disciplina della legge elettorale in materia di illeggibilità così da escludere il consolidarsi di potenziali situazioni dannose all'ente ed alla comunità di riferimento (Corte di Appello di Salerno 25/6/08 n. 620), i cui componenti non candidati possono rimanere estranei e non conoscere il complesso procedimento amministrativo di convalida delle elezioni.

Disattesa l'eccezione di improponibilità, poiché per la posizione di Angelo Costanzo sussisteva la causa di ineleggibilità indicata all'art. 2, comma I, n. 11) e dell'art. 3, comma I, n. 1 l. n. 154/1981 in quanto già componente del Consiglio di Amministrazione dell'ALER della provincia di Sondrio, occorre valutare la tempestività delle dimissioni rassegnate e che l'interessato ha inteso retrodatare al momento della comunicazione riservata del 10/2/2010 (doc. 2 di parte resistente) a superamento della dichiarazione resa in data 10/5/2010 che fissava al 30/4/2010 la data di

cessazione dell'incarico (doc. 4 di parte resistente).

Le parti hanno molto argomentato in ordine alla tempistica delle rassegnate dimissioni.

E' un tema su cui appare superfluo indugiare considerato il dato dirimente emerso dall'istruttoria documentale disposta con l'ordinanza resa dal Tribunale all'udienza del 1/12/2011 e, nella fattispecie, costituito dall'effettiva cessazione dall'incarico di Consigliere dell'ALER da parte del resistente in data successiva alla scadenza del termine per rimuovere la causa di ineleggibilità.

La documentazione depositata dall'ALER della provincia di Sondrio (prot. 8915 del 22-23/12/2011) consente di affermare senza ombra di dubbio che quantomeno in occasione delle sedute del Consiglio di Amministrazione in data 7/4/2010 il resistente ha continuato ad esercitare le funzioni inerenti alla carica di Consigliere dell'ALER, presenziando e partecipando alle relative delibere.

I verbali della seduta del 7/4/2010 acquisiti, tutti attestanti la presenza del Consigliere Angelo Costanzo come indicato nel frontespizio, evidenziano una pluralità di delibere assunte e così identificate:

- SO/14/10 L. R. 27/2007 *Programma per la valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di cui al comma 4 dell'art. 9- 2° stralcio* con delibera all'unanimità;
- SO/16/10 *Premio di produttività e redditività: determinazioni* con delibera all'unanimità;
- SO/17/10 *Modifica dell'allegato 1 del regolamento per l'attribuzione e la ripartizione degli incentivi previsti dall'art. 92 del dlgs 163/06 in base al decreto del Ministero Infrastrutture 17 marzo 2008 n. 84* con delibera all'unanimità;
- SO/18/10 *Nuovo intervento in vendita in Comune di Morbegno – loc. Bona Lombarda: presa d'atto sottoscrizione proposta d'acquisto* con delibera all'unanimità;
- SO/19/10 *Ratifica del provvedimento presidenziale n. 4/2010 del 24 febbraio 2010 Condominio Soleluna di via Gianoli a Sondrio: presa d'atto della sottoscrizione della proposta di acquisto relativa al box ancora disponibile presso il fabbricato e delega per la stipula dell'atto di compravendita* con delibera all'unanimità di ratificare il Provvedimento Presidenziale n. 4/2010;
- SO/20/10 *Ratifica del provvedimento presidenziale n. 5/2010 del 25 febbraio 2010 Secondo bando per l'assegnazione degli alloggi in comune di Madesimo annullamento* con delibera assunta a maggioranza con il voto contrario del Consigliere Costanzo di ratificare il Provvedimento Presidenziale n. 5/2010;
- SO/21/10 *Ratifica del provvedimento presidenziale n. 6/2010 del 5 marzo 2010 Approvazione aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione di una nuova costruzione di n. 12 alloggi in comune di sondrio area ex IPSIA* con delibera all'unanimità di ratificare il Provvedimento Presidenziale n. 6/2010;

- ADINARCO
- SO/22/10 *Ratifica del provvedimento presidenziale n. 7/2010 del 10 marzo 2010 Edificio 18 casa popolare via Maffei Sondrio adeguamento di due alloggi: esame approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, del piano finanziario ed istituzione dell'ufficio Direzione Lavori con delibera all'unanimità;*
 - SO/23/10 *Ratifica del provvedimento presidenziale n. 8/2010 del 10 marzo 2010 Edificio L. 640 f.ne S. Carlo Chiavenna adeguamento alloggio esame approvazione del progetto preliminare definitivo ed esecutivo del piano di finanziamento ed istituzione dell'ufficio Direzione Lavori con delibera all'unanimità;*
 - SO/24/10 *Comunicazioni varie: nuovo intervento in comune di Madesimo loc. Andosii attivazione nuovo sito internet nota della R.L. su bilancio preventivo contratto di locazione ad uso non abitativo stipulato con Vodafone Omnitel N.V..*

La continuità nell'esercizio delle funzioni di Consigliere del Costanzo, con fattiva partecipazione alle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sopra indicata seduta dedicata alla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di competenza dell'ALER, a fronte dei riscontri documentali non è stata messa in discussione dal resistente con le note conclusive depositate all'udienza di discussione essendosi limitato ad evidenziare l'intervenuta restituzione dei compensi a titolo di indennità erroneamente corrisposti dall'ente e che avevano riguardato il periodo successivo al 10/2/2010 sino al maggio 2010.

Il dedotto aspetto economico di per sé risulta essere irrilevante tenuto conto dell'effettività della partecipazione del Costanzo al momento deliberativo nella seduta del 7/4/2010, così potenzialmente compromettendo l'esigenza di garantire la parità fra i candidati interessati alla campagna elettorale e di impedire interferenze sulla libera scelta degli elettori in ragione dell'incarico svolto sul territorio.

Tali conclusioni esimono il Tribunale da ogni ulteriore valutazione della documentazione inerente alle delibere della seduta del 12/5/2010 ed alla problematica della successiva (seduta del 21/9/2011) con cui a maggioranza si è deliberato "di prendere atto dell'errore materiale riportato nelle delibere di cui alla seduta Consigliere in data 12 maggio 2010 in cui erroneamente è stata riportata nel frontespizio del verbale la presenza del dr. Angelo Costanzo".

In conclusione, nella fattispecie deve ravvisarsi una causa d'ineleggibilità originaria alla carica di Consigliere Regionale in capo al resistente così come prevista dall'art. 2 comma 1 n. 11) della l. n. 154/81 e che il Consiglio Regionale della Lombardia - conformandosi alla relazione della Giunta delle Elezioni - non ha rilevato all'atto della convalida dell'elezione nella seduta del 28/7/2010 e che in questa sede, attesa l'azione promossa da Franco Camero (cittadino elettore iscritto al n. 915 della lista generale Comune di Morbegno provincia di Sondrio - doc. 22 di parte ricorrente),



non può che essere accertata, con conseguente accoglimento del ricorso nei termini di cui al dispositivo.

All'esito del giudizio le spese di lite vengono poste a carico del resistente quale parte soccombente e liquidate nella misura complessiva di € 1200,00 oltre accessori.

P Q M

Il Tribunale di Milano, 1° Sezione Civile, in accoglimento del ricorso proposto da FRANCO CAMERO

ACCERTA

e dichiara la sussistenza della causa di ineleggibilità ex art. 2 comma 1 n. 11) della l. n. 154/1981 in capo ad ANGELO COSTANZO e dichiara, per tanto, l'invalidità dell'atto di convalida delle sue elezioni a Consigliere Regionale della Regione Lombardia.

Condanna il resistente alla refusione delle spese di procedura liquidate a favore del ricorrente in complessive € 1200,00 oltre accessori.

Così deciso in Milano il 12/1/2012

Il Giudice rel. est.

[Handwritten signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Milano. 19 GEN. 2012



IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Angela PAPERIO

[Handwritten signature]

FATTO AVVISO
TELEMATICO
IL 19-1-2012
DA *[Handwritten signature]*

IL PRESIDENTE
[Handwritten signature]

f.a. al P.M.

Trattarsi con
conferma al
Presidente della
Regione Lombardia
ex art. 1 P. n. 1147/66

[Handwritten signature]